



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. Prot. n. /I

delibera n. 1599/2021

Il Consiglio nella seduta del 14/12/2021, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere **Paola MASTROBERARDINO**;

richiamata la **Circolare** approvata con la **delibera dell'8 ottobre 2019, n. 1619** con la quale il Consiglio ha fornito i criteri interpretativi della Risoluzione n. 7/2015 in tema di applicazioni in via non esclusiva ad altre sedi e che con le tabelle allegate alla stessa sono stati individuati i possibili carichi esigibili medi per i giudici tributari ed il relativo dimensionamento delle sezioni delle Commissioni Tributarie a cui, a decorrere dal 7 gennaio 2020, si è fatto riferimento per la valutazione delle richieste di applicazioni da parte dei Presidenti di Commissione;

richiamata la **delibera del 9 febbraio 2021, n. 178** con la quale il Consiglio ha approvato una **Circolare** esplicativa in materia di carico esigibile per i componenti delle Commissioni Tributarie ed il Format sul Piano di Gestione *ex art. 37 DL 98/2011*, da utilizzare per la loro redazione, dando indicazioni riferite al periodo di Pandemia da COVID-19 per l'anno 2021;

tenuto conto che dall'esame dei Piani di gestione redatti dai Presidenti delle Commissioni emerge l'opportunità di rivedere i criteri posti alla base delle anzidette circolari, in quanto dai dati raccolti sulle concrete possibilità operative delle Commissioni Tributarie, come illustrati dai Presidenti delle stesse, emerge che:

- a) Il riferimento al quinquennio nella valutazione delle sopravvenienze medie non appare adeguato a fotografare l'effettiva realtà operativa delle Commissioni, alla luce del dato emerso negli ultimi anni e omogeneo sul territorio nazionale, della contrazione del contenzioso tributario; tanto induce a ritenere più congruo riferirsi all'ultimo triennio;
- b) Esistono differenze molto significative tra le Commissioni avuto riguardo ai profili delle sopravvenienze annuali, della pendenza di arretrato e dell'organico effettivo, che evidenziano come un buon numero di esse, generalmente di piccole dimensioni, presentano carichi di lavoro quasi del tutto riferiti all'anno corrente e con pendenze solo fisiologiche del precedente anno;
- c) Il parametro del carico esigibile "medio" per ogni componente di Commissione, come definito nelle precedenti Circolari di questo Consiglio e utilizzato per definire il possibile dimensionamento di ogni Commissione in vista dell'obiettivo di assicurare lo smaltimento sia delle sopravvenienze, sia di un'ulteriore quota delle pendenze, non si è rivelato pienamente in grado di cogliere la realtà delle situazioni dei singoli Uffici e di apprestare, ai fini delle applicazioni, strumenti adeguati alle concrete esigenze nascenti dalle dimensioni e condizioni oggettive emergenti dai Piani di gestione esaminati;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

ritenuto, pertanto che appare preferibile, in primo luogo, individuare, quale parametro minimo inderogabile, il rendimento minimo che ogni Commissione deve tendere a realizzare su base annua, coincidente con la definizione delle sopravvenienze nell'anno maggiorate del 10% , in modo da soddisfare le condizioni per l'accesso al CUT, come fissate dall'art. 37, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; in secondo luogo, precisare che il carico esigibile individuale si identifica con il numero massimo di definizioni annue che può essere richiesto a ciascun giudice, quantità pur sempre derogabile con il consenso di quest'ultimo; conseguentemente tale carico ben può essere annualmente fissato nel Piano di gestione in misura inferiore, ove le concrete situazioni lo consentano;

ritenuto, conseguentemente, che per la funzione alla quale è sotteso, il carico esigibile massimo individuale non può essere stabilito in base alla "media" delle definizioni di tutte le Commissioni tributarie, ma, costituendo il frutto di una stima della possibilità di lavoro dei giudici tributari, deve essere ragionevolmente determinato tenendo conto della natura onoraria della giurisdizione tributaria ed altresì in maniera da risultare coerente e compatibile con l'esigenza di consentire una soddisfacente risposta giurisdizionale alle esigenze del contenzioso tributario esso, infine, deve essere differenziato tra commissioni provinciali e regionali in ragione delle peculiarità correlate alle funzioni giurisdizionali di primo e di secondo grado;

richiamata altresì la Risoluzione annuale n. 4/2021 per l'anno 2022 sui Criteri e linee guida per l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni tributarie, con la quale vengono recepiti i criteri anzidetti per le indicazioni ai Presidenti delle Commissioni per la redazione dei decreti organizzativi annuali e dei prossimi Piani di gestione;

ritenuto che, atteso quanto sin qui argomentato, sia necessario procedere a rimodulare la delibera dell'8 ottobre 2019, n. 1619 con il recepimento delle novità richiamate;

DELIBERA

di approvare la Risoluzione di seguito riportata:

RISOLUZIONE N. 3 del 14 dicembre 2021

Risoluzione sulla determinazione dei carichi esigibili e del numero sezioni utili allo smaltimento delle sopravvenienze e di adeguata percentuale dei carichi pendenti, ai fini delle richieste di applicazione da altra sede e come riferimento per la redazione dei Piani di gestione da parte di Presidenti delle Commissioni Tributarie.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

visto l'art. 24 del D.Lgs 545/92, che prevede, tra le attribuzioni del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, che possa essere disposta, *“in caso di necessità, l'applicazione di componenti presso altra commissione tributaria o sezione staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la durata massima di un anno”*;

visto il programma previsto dall'art. 37, comma 1, del decreto legge n. 6 luglio 2011, n. 98, con il quale *“i capi degli uffici giudiziari sentiti i presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti. Con il programma il capo dell'ufficio giudiziario determina: a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in corso; b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno, l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, nonché della natura e del valore della stessa”*;

richiamata la risoluzione n. 7 del 13/10/2015, disciplinante i criteri e le modalità con cui procedere all'applicazione dei componenti delle Commissioni Tributarie presso sedi diverse da quella di organica appartenenza, e successivi emendamenti;

richiamata la Circolare approvata con la delibera dell'8 ottobre 2019, n. 1619, con la quale il Consiglio ha fornito i criteri interpretativi della Risoluzione n. 7/2015 in tema di applicazioni in via non esclusiva ad altre sedi, definendo a tale scopo i carichi esigibili *medi* dei giudici tributari ed il relativo dimensionamento delle sezioni delle Commissioni Tributarie da utilizzare per le valutazioni in ordine alla richiesta di applicazioni da altra sede da parte dei Presidenti delle commissioni;

richiamata la delibera del 9 febbraio 2021, n. 178 con la quale il Consiglio ha approvato una **Circolare** esplicativa in materia di carico esigibile per i componenti delle Commissioni Tributarie ed il Format sul Piano di Gestione ex art. 37 DL 98/2011, da utilizzare per la loro redazione, dando indicazioni riferite al periodo di Pandemia da COVID-19 per l'anno 2021;

rilevate le criticità applicative registrate nella esecuzione di entrambe le richiamate circolari, connesse alle motivazioni esposte nella parte illustrativa della presente Risoluzione, che qui si richiamano e che ne costituiscono parte integrante;

ritenuto, pertanto, che sia più aderente alle necessità operative ed organizzative delle Commissioni Tributarie disporre, a partire dalla entrata in vigore della presente risoluzione e per la redazione delle tabelle ad essa allegate, che:

- a) per carico esigibile si intenda il carico individuale massimo richiedibile a ciascun giudice tributario; esso, differenziato tra Commissioni tributarie provinciali e regionali, è pari a **90** ricorsi per i giudici delle Commissioni tributarie provinciali e a **80** per i giudici delle



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- Commissioni tributarie regionali, tenendo conto che, in applicazione delle disposizioni di cui alla Risoluzione n.5/2010 e degli oneri gravanti sui Vice Presidenti di Sezione, sui Presidenti di sezione e sui Presidenti di Commissione, connessi alle funzioni organizzative e di vigilanza loro attribuite, il carico di lavoro resta ripartito secondo i seguenti rapporti: a) 100% per i giudici; b) 2/3 per i vice Presidenti di sezione; c) 1/3 per i Presidenti di sezione; d) 1/6 per i Presidenti di Commissione;
- b) il calcolo del numero di sezioni teoriche sia effettuato con riferimento alla composizione massima delle sezioni (6 componenti, di cui 1 PS, 1 VPS e 4 G);
 - e) il calcolo delle sopravvenienze medie di ciascuna Commissione sia effettuato con riferimento all'ultimo triennio;
 - d) il calcolo della percentuale di carico pendente da smaltire sia effettuato tenuto conto dei criteri utilizzati per accedere alla attribuzione dei proventi derivanti dal contributo unificato tributario – CUT, come stabilito dall'art. 37, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
 - e) il carico massimo esigibile, posto a tutela di ciascun giudice tributario, può essere superato solo col consenso, espresso o implicito, del medesimo (ad esempio per disponibilità data a sostituzioni o applicazioni interne o esterne); esso può, al contrario, essere annualmente fissato in misura inferiore dal Presidente di Commissione in occasione della redazione del suo Piano di gestione, tenuto conto della realtà operativa della sede diretta, delle reali sopravvenienze attese, del personale effettivamente in servizio, della relativa composizione eventualmente imperfetta delle sezioni attive (ad es., inferiore a 6 componenti) e, non da ultimo, da eventi straordinari;
 - f) il Presidente della Commissione, in presenza di un numero di componenti in servizio inferiore, nelle singole cariche, a quello individuato dalle tabelle allegate alla presente risoluzione, potrà chiedere un interpello nazionale per l'applicazione da altre sedi dei relativi componenti carenti, unicamente se tale necessità derivi da quanto programmato nel proprio Piano di gestione dell'anno interessato, con riferimento agli obiettivi di smaltimento delle sopravvenienze e del carico pendente e sia raggiungibile con un dimensionamento delle sezioni superiore a quello in essere o pari a quello massimo (6 componenti, di cui 1 PS, 1 VPS e 4 G). Potrà altresì chiedere le dette applicazioni se, tenuto conto dell'elevata quantità del carico pendente, abbia programmato una percentuale di smaltimento di esso superiore al 10%. In tale caso, la maggiore percentuale di smaltimento deve essere quantificata in rapporto al numero di giudici che si chiede in applicazione, e dovrà essere rendicontata in sede di relazione semestrale sul lavoro svolto;
 - g) il Presidente della Commissione, in presenza di un numero di componenti in servizio pari o superiore, nelle singole cariche, a quello individuato dalle tabelle allegate alla presente risoluzione, potrà chiedere un interpello nazionale per l'applicazione dei relativi componenti da altre sedi, unicamente se tale necessità derivi da quanto programmato nel proprio Piano di gestione dell'anno interessato, con riferimento ad obiettivi di smaltimento delle sopravvenienze e di una percentuale aggiuntiva superiore al 10%, tenuto conto dell'elevata quantità delle pendenze. In tale caso la maggiore percentuale di smaltimento



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- deve essere quantificata, in rapporto al numero di giudici che si chiede in applicazione, e dovrà essere rendicontata in sede di relazione semestrale sul lavoro svolto;
- h) a partire dalla entrata in vigore della presente Risoluzione le disposizioni e le tabelle approvate con la delibera dell'8 ottobre 2019, n. 1619 si intendono rimodulate e sostituite con quelle di cui ai precedenti punti; parimenti, dalla stessa data, i Presidenti delle Commissioni tributarie nella programmazione degli obiettivi da indicare nei Piani di gestione annuali terranno in considerazione i dati del carico esigibile massimo individuale e del dimensionamento delle sezioni di cui alla presente Risoluzione, con la possibilità di discostarsi da essi nei termini di cui al punto e) che precede;
- i) al fine di assicurare la rotazione dei componenti che abbiano superato i cinque anni di permanenza nella medesima sezione, dove nelle tabelle allegate alla presente risulti la composizione della singola Commissione Tributaria indicata in n. 1 sezione, si intende che rimarranno attive n. 2 sezioni, ma formate ciascuna da un solo collegio.

La presente risoluzione entra in vigore il 1 gennaio 2022 e sarà aggiornata annualmente in ragione dei flussi medi di sopravvenienze del triennio di competenza.

Si pubblichi sul sito istituzionale del Consiglio.

Si comunichi:

- Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'Economia e Finanze, si sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 545/92;
- Al Direttore della Direzione della Giustizia Tributaria;
- Ai Presidenti delle Commissioni Tributarie.

IL PRESIDENTE

Firmatario1